

LE GUIDE

AREA SINDACALE, LAVORO E WELFARE

Il regime delle aspettative e dei permessi per dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso enti locali



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

aggiornata a gennaio 2024

indice

04 SOGGETTI BENEFICIARI

05 TRASFERIMENTO: LIMITI E PARTICOLARI TUTELE

06 ASPETTATIVE

07 INDENNITÀ DI FUNZIONE

08 PERMESSI

09 FAC-SIMILE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI

10 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (STRALCIO)

introduzione

La materia delle aspettative e dei permessi per i lavoratori che ricoprono cariche pubbliche presso Enti locali, in origine contenuta nelle leggi n. 816/1985, n. 68/19993 e n. 83/1993, è stata innovata con la legge n. 265/1999.

Tutta la disciplina è stata in seguito oggetto di una parziale riscrittura ed è oggi contenuta nel T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, adottato con il D.Lgs. n. 267/2000.

Per un utile sintesi si riepilogano gli aspetti peculiari e le agevolazioni riconosciute ai dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso Enti locali.

SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiano delle particolari agevolazioni e tutele di cui al D.Lgs. n. 267/2000 i soli soggetti che rivestono la qualifica di amministratori di Enti locali.

A tal fine il D.Lgs. in questione (art. 77) definisce espressamente e tassativamente amministratori locali i seguenti soggetti:

- i sindaci, anche metropolitani;
- i presidenti delle province;
- i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province;
- i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali;
- i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali;
- i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane;
- i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
- i componenti degli organi di decentramento.

Nota bene

Si ricorda che lo status di amministratore di Ente locale è certificato dall'Ufficio Anagrafe degli amministratori locali presso la Direzione Centrale per i servizi elettorali del Ministero degli Interni (art. 76 D.Lgs. 267/2000).

L'anagrafe:

- raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali;
- aggiorna tali dati;
- fornisce a chiunque copia, anche su supporto informatico, dei dati in essa contenuti.

In caso di dubbio sarà quindi possibile verificare, a prescindere dalle dichiarazioni o certificazioni fornite dal dipendente, la sussistenza e/o permanenza nella carica del lavoratore.

TRASFERIMENTO: LIMITI E PARTICOLARI TUTELE

In tema di trasferimento sussistono due particolarità:

- I dipendenti, sia pubblici che privati, che sono stati eletti (o chiamati) a ricoprire cariche pubbliche presso gli enti locali, non possono essere trasferiti durante il mandato in assenza di loro espresso consenso (art. 78, 6° comma).
- La richiesta di avvicendamento al luogo di esercizio del mandato presentata dal lavoratore interessato deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità (art. 78, 6° comma).

ASPETTATIVE

Alcune categorie di amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita **per la durata del mandato** (art. 87, D.Lgs. 267/2000).

Aspettativa e periodo di prova

Durante il periodo di aspettativa non retribuita si interrompe il periodo di prova, con conseguente impedimento della risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova stesso (art. 81).

Aspettativa ed anzianità di servizio

L'aspettativa viene considerata come "servizio effettivamente prestato" (art. 81).

Questo comporta che, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato, il periodo di aspettativa sarà utile ai fini della maturazione di istituti contrattuali quali esemplificativamente: aumenti periodici di anzianità, anzianità convenzionali utili per la durata del periodo di ferie o di conservazione del posto in caso di malattia, inquadramento in qualifiche professionali superiori ove tale attribuzione non sia collegata all'acquisizione di requisiti professionali specifici ottenibili solo con l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa.

Aspettativa e TFR

Durante l'aspettativa matura il TFR. L'art. 86, 3° comma prevede espressamente il rimborso da parte dell'amministrazione locale al datore di lavoro della quota annua accantonata entro il limite di un dodicesimo dell'indennità di carica annua dell'amministratore (restando l'eventuale differenza a carico dell'amministratore).

Aspettativa e copertura previdenziale ed assicurativa

L'art. 86, 1° comma dispone infine che, per alcune categorie di amministratori, l'Ente locale provveda al versamento, a suo carico, dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dandone tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Nella tabella si riporta l'elenco tassativo delle categorie di amministratori che possono beneficiare dell'aspettativa non retribuita, nonché, ove dovuta, della copertura previdenziale a carico dell'Ente locale.

TIPO DI ENTE	SOGGETTI CON DIRITTO DI ASPETTATIVA	COPERTURA PREVIDENZIALE A CARICO ENTE
Comune	Sindaco (anche metropolitano)	Sì
	Consiglieri (anche metropolitani)	No
	Membri di giunta - Assessori comunali	Gli assessori se la popolazione supera i 10.000
	Presidente del Consiglio comunale	Solo se la popolazione supera i 50.000 abitanti
Comunità montana	Presidente	Sì
	Consiglieri	No
	Assessori	No
Provincia	Presidente	Sì
	Assessori Provinciali	Sì
Altri	Componenti degli organi delle unioni di Comuni	Solo il Presidente
	Componenti degli organi dei consorzi fra Enti Locali	Solo il Presidente
	Componenti degli organi di decentramento	No

Nota bene

L'aspettativa ed il versamento dei contributi a carico dell'ente locale competono anche ai Presidenti dei Consigli Circostrizionali se il Comune ha operato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni ed anche ai Presidenti delle aziende anche consortili fino alla riforma del settore dei servizi pubblici locali art. 86 1° comma.

INDENNITÀ DI FUNZIONE

Ai lavoratori che ricoprono cariche pubbliche presso Enti locali, è riconosciuta, a seconda dei casi, una specifica indennità di funzione o un gettone di presenza.

Gli importi relativi vengono in ogni caso riconosciuti direttamente dalle Amministrazioni locali competenti.

L'art. 86, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la determinazione con apposito decreto interministeriale dell'indennità di funzione per lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire incarichi pubblici a livello locale.

La misura di tale indennità - dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di fruire dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 81 - è presa a base per determinare poi i gettoni di presenza degli altri soggetti aventi diritto.

L'art. 82, 3° comma, precisa inoltre che tanto l'indennità di funzione che i gettoni di presenza, **ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, non sono assimilabili a redditi di lavoro di qualsiasi natura.**

Nella tabella si riporta l'elenco delle categorie cui compete l'indennità di funzione ed il gettone di presenza.

INDENNITÀ DI FUNZIONE	GETTONE DI PRESENZA
Sindaco	Consiglieri comunali
Presidente della Provincia	Consiglieri Provinciali
Sindaco Metropolitano	Consiglieri circoscrizionali
Presidente di Comunità montana	Consiglieri delle Comunità Montane
Presidente di Consiglio di Circoscrizione	
Presidente del Consiglio Comunale	
Presidente del Consiglio Provinciale	
Componenti degli organi esecutivi di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni e Consorzi degli Enti locali	

Nota bene

Gli importi delle indennità e dei gettoni sono soggetti alle imposte sui redditi.

PERMESSI

I permessi, retribuiti e non, di cui possono fruire i dipendenti, sia pubblici che privati, per lo svolgimento delle funzioni pubbliche sono regolamentati dagli articoli 79 ed 80 del D.Lgs. 267/2000.

Nel caso dei permessi retribuiti il datore di lavoro ne anticiperà gli importi al dipendente, **chiedendone successivamente il rimborso all'Ente locale**, a carico del quale sono sia la retribuzione che gli oneri connessi (contributi, premi etc.).

Il rimborso, a termine di quanto disposto dalla norma, deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta "documentata" del datore di lavoro (è consigliabile a tal fine inviare la richiesta a mezzo di raccomandata A.R. per certificare la data di ricezione della domanda di rimborso da parte dell'Ente per il computo dei 30 giorni).

Il rimborso non è soggetto ad IVA (art. 80 2° comma).

Si riporta di seguito il prospetto della tipologia di permessi, retribuiti e non, fruibili dalle diverse categorie nonché il fac-simile della richiesta di rimborso che il datore di lavoro può inviare all'Ente locale.

SOGGETTI	SOGGETTI	SOGGETTI
Membri dei Consigli Comunali; Membri dei Consigli Provinciali; Membri dei Consigli metropolitani; Membri dei Consigli delle Comunità Montane; Membri dei consigli delle Unioni di Comuni; Membri dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione con popolazione superiore a 500.000 abitanti	Intera giornata in cui sono convocati i rispettivi Consigli; Se il Consiglio si tiene di sera, diritto a riprendere il lavoro non prima delle ore 08.00 del giorno successivo; Se i lavori si protraggono oltre la mezzanotte, il diritto di assentarsi dal servizio riguarda tutta la giornata successiva	Ove sia necessario per lo svolgimento del mandato, è prevista la possibilità di fruire di un ulteriore pacchetto mensile di 24 ore lavorative non retribuite
Membri delle Giunte Comunali; Membri delle Giunte Provinciali; Membri delle Giunte metropolitane; Membri delle Giunte delle Comunità Montane; Membri degli organi esecutivi dei Consigli Circoscrizionali, dei municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi tra Enti locali, Membri delle commissioni Consiliari o circoscrizionali formalmente istituite; Membri delle commissioni comunali previste per legge; Membri delle Conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità	Il diritto di assentarsi dal lavoro vale per tutta la durata della riunione dell'organo di cui il dipendente è membro, incluso il tempo necessario per andare e tornare dal luogo di lavoro	Ove sia necessario per lo svolgimento del mandato, è prevista la possibilità di fruire di un ulteriore pacchetto mensile di 24 ore lavorative non retribuite
Membri degli organi esecutivi dei Comuni; Membri degli organi esecutivi delle Province; Membri degli organi esecutivi delle città metropolitane; Membri degli organi esecutivi delle Unioni di Comuni; Membri degli organi esecutivi delle Comunità montane; Membri degli organi esecutivi dei Consorzi tra Enti locali; Presidenti dei Consigli Comunali; Presidenti dei Consigli Provinciali; Presidenti dei Consigli Circoscrizionali; Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province; Presidenti dei Gruppi consiliari dei Comuni con oltre 15.000 abitanti	Intera giornata in cui sono convocate le sedute; Se la seduta si tiene di sera, diritto di riprendere il lavoro non prima delle ore 08.00 del giorno successivo; Se i lavori si protraggono oltre la mezzanotte, diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. Il diritto di assentarsi dal lavoro vale per tutta la durata della riunione dell'organo di cui il dipendente è membro, incluso il tempo necessario per andare e tornare dal luogo di lavoro. Ulteriori 24 ore lavorative al mese di assenza; la misura si raddoppia (per un totale di 48 ore) per Sindaci, Presidenti delle Province, sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità Montane, Presidenti dei Consigli Provinciali e dei Comuni oltre i 30.000 abitanti	Ove sia necessario per lo svolgimento del mandato, è prevista la possibilità di fruire di un ulteriore pacchetto mensile di 24 ore lavorative non retribuite

FAC-SIMILE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le

Data

Con la presente si chiede il rimborso degli oneri sostenuti per i permessi retribuiti riconosciuti dalla scrivente ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 D.Lgs. 267/2000 al nostro dipendente Sig. per le funzioni elettive svolte presso codesto Ente in qualità di nel corso del mese di per complessive ore/giorni di normale lavoro come attestato da documentazione rilasciata da codesto stesso Ente.

Premesso che la giornata contrattuale lavorativa è di n. ore, l'onere complessivo per le assenze di cui trattasi sostenuto dalla scrivente ammonta a €, come da specifica di seguito prodotta.

A) Retribuzione diretta e indiretta

- minimo retributivo
- scatti di anzianità
- ex -indennità di contingenza*
- altri elementi retributivi (specificare)
- rateo premi e mensilità aggiuntive (specificare)
- quota di T.F.R.

* (se non già conglobata nel minimo retributivo)

B) Oneri previdenziali

Contributi previdenziali ed assistenziali vari

C) Determinazione dell'onere orario giornaliero e complessivo

Poichè la determinazione contrattuale dell'importo orario/giornaliero è prevista sulla base del coefficiente contrattuale ne consegue il seguente calcolo

..... Euro giornalieri x n. giorni di assenza

..... Euro orari x n. ore di assenza

D) Importo complessivo globale di cui si chiede il rimborso

L'importo di cui sopra dovrà essere rimborsato alla scrivente mediante (precisare se assegno, bonifico bancario, versamento su c/c etc.)

Gli estremi della scrivente sono

Allegati:

- Cedolino paga del mese
- Modello DM 10/-2
- Modello F 24

Timbro e firma

.....

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (STRALCIO)

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, suppl. ord.).

Capo IV
STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Art. 77 **(Definizione di amministratore locale)**

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

Art. 78 **(Doveri e condizione giuridica)**

1-5. (Omissis...)

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

Art. 79 **(Permessi e licenze)**

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (STRALCIO)

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 80

(Oneri per permessi retribuiti)

1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67. (1)

(1) Comma così modificato dall'art. 2-bis, comma 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

Art. 81

(Aspettative)

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 82

(Indennità)

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (STRALCIO)

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonchè dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.

Art. 83

(Divieto di cumulo)

(Omissis...)

Art. 84

(Rimborsi spese e indennità di missione)

(Omissis...)

Art. 85

(Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali)

(Omissis...)

Art. 86

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva.



VENEZIA

Via delle Industrie 19 • 30175 Venezia Marghera • Tel. +39 041 5499111

PADOVA

Via Edoardo Plinio Masini 2 • 35131 Padova • Tel. +39 049 8227111

ROVIGO

Via Alessandro Casalini 1 • 45100 Rovigo • Tel. +39 0425 2021

TREVISO

Piazza Delle Istituzioni 11 • 31100 Treviso • Tel. +39 0422 2941

www.confindustriavenest.it